

- La **collaborazione con la giustizia** rappresenta un fattore determinante attraverso il quale lo Stato riesce a conoscere i sistemi criminali dall'interno e a individuare gli strumenti più adeguati e i metodi più efficaci per combatterli.

Lo Stato assicura protezione a quanti collaborano con la giustizia e ai loro familiari, in via generale, allo scopo di preservarne l'incolumità personale da facili ritorsioni motivate dalle dichiarazioni rese.

Si perseguono, da un canto, la finalità di supportare i collaboratori di giustizia in ragione della loro dissociazione dai circuiti criminali e, dall'altro, quella di assistere i testimoni di giustizia nell'esercizio del loro dovere civico e nelle conseguenze che ciò può comportare nella loro vita.

- La **legislazione** per la tutela dei dichiaranti a fini di giustizia ha fatto il suo ingresso nell'ordinamento italiano nel 1991, con il decreto legge n. 8, su impulso di Giovanni Falcone. Successivamente, una legge di modifica, la n. 45 del 2001, ha operato, da un canto, il riconoscimento normativo autonomo dei testimoni di giustizia, distinti per *status* e forme di protezione dai collaboratori di giustizia, e, dall'altro, la divaricazione tra aspettativa premiale e momento tutorio dei collaboratori.

- Il **testimone di giustizia** è il normale cittadino che, nell'assolvere al proprio dovere di solidarietà sociale sancito dall'art. 2 Cost., rende edotta l'Autorità Giudiziaria di fatti costituenti reato per esserne stato testimone oculare o, più spesso, la vittima - persona offesa.

L'adempimento dell'ufficio di testimone, specie in contesti segnati dalla diffusa presenza di organizzazioni criminali, può esporre il soggetto - e le persone a lui vicine - ad atti di intimidazione o ritorsione, pertanto è compito dello Stato salvaguardarne la vita e l'incolumità fisica, nonché consentirgli di condurre un'esistenza il più possibile priva dei disagi eventualmente conseguenti alla scelta di testimoniare.

- Il **collaboratore di giustizia** è il soggetto organico a un sodalizio criminale che, per ragioni spesso utilitaristiche, decide di dissociarsene fornendo all'Autorità Giudiziaria informazioni utili sulla struttura dell'organizzazione criminale e sui fatti di reato commessi dai suoi affiliati.

Nascono perciò esigenze di tutelare il soggetto da possibili ritorsioni provenienti dallo stesso sodalizio criminale di cui faceva originariamente parte, secondo forme diversificate di protezione da intimidazioni e vendette, che si aggiungono ai benefici penitenziari, in un'ottica premiale del contributo all'accertamento dei reati di mafia.

- L'ordinamento delinea una graduazione dei meccanismi di tutela applicabili ai soggetti destinatari della protezione, prevedendo il *genus* ampio delle **speciali misure di protezione**, che sono adottabili quando il grave e attuale pericolo determinato dalla condotta di collaborazione non consente misure ordinarie di tutela.

Le speciali misure di protezione prevedono la permanenza del soggetto nella località di origine e misure di vigilanza e di tutela sia del singolo che dei suoi beni. Non sono invece previste forme di assistenza economica, eccetto interventi contingenti volti al reinserimento sociale.

Il programma speciale di protezione che è la più pregnante forma di tutela comporta il trasferimento dell'interessato e di eventuali familiari, in una cosiddetta "località protetta" e, di conseguenza, comporta, oltre che le misure di tutela e di vigilanza, la cosiddetta "mimetizzazione anagrafica" e forme di assistenza economica che assicurino un tenore di vita uguale al precedente.

- La **Commissione Centrale**, istituita presso il Ministero dell'interno, è l'organo deputato alla definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, si compone del Viceministro che la presiede, due magistrati e cinque funzionari e ufficiali.

- L'attuazione delle speciali misure di protezione è demandata a diversi organismi a seconda della tipologia di misura.

Qualora siano disposte le speciali misure di protezione, queste sono determinate e attuate dal Prefetto del luogo di residenza del testimone di giustizia e sono eseguite a cura della Forze di Polizia territoriali.

Qualora si applichi il programma speciale di protezione, l'attuazione è rimessa al **Servizio Centrale di Protezione** che è una struttura interforze istituita nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, articolata in un ufficio centrale, con sede a Roma, e di nuclei periferici ripartiti sul territorio, i cosiddetti Nuclei operativi di protezione (NOP).

- Allo stato, la **popolazione protetta** è composta da 1.313 persone titolari delle speciali misure di protezione, di cui:

- 1.230 collaboratori di giustizia;
- 83 testimoni di giustizia.

Ad esse vanno aggiunti i 4.902 familiari, di cui:

- 4.631 familiari di collaboratori;
- 271 familiari di testimoni,

per un totale complessivo di 6.215 persone inserite nel circuito tutorio.